

Come si diventa un revisore iscritto al Registro dei revisori legali

Dopo aver evidenziato a grandi linee l'attuale sistema della revisione legale in Italia, analizziamo ora l'attore principale del controllo, ossia il revisore legale, cioè il **soggetto incaricato dall'assemblea di svolgere questo incarico**. Nel presente capitolo si tratteggerà la figura professionale che emerge dalle norme in vigore, cercando di identificarne i tratti professionali e di competenza tecnica necessari per svolgere tale ruolo.

In particolare si farà riferimento alle modalità per diventare revisori, al relativo tirocinio professionale e alle caratteristiche dell'esame di Stato, alle modalità di iscrizione al Registro dei revisori legali in base alle norme definite dal d.lgs. 39/2010 e dei primi tre regolamenti attuativi del decreto stesso e in vigore dal 13 settembre 2012.

L'abilitazione all'esercizio della professione di revisore è disciplinata nel Capo II del d.lgs. 39/2010, che tratta gli aspetti di carattere generale (art. 2), il tirocinio professionale (art. 3), l'esame di idoneità professionale (art. 4) e la formazione continua (art. 5).

Prima di esaminare le norme occorre chiedersi innanzitutto a cosa serve iscriversi al Registro dei revisori legali. La risposta è più semplice di quanto si creda. L'iscrizione al Registro serve per poter svolgere l'esercizio della revisione legale, il cui ambito è limitato **solo** ai soggetti iscritti nel Registro stesso. A tutti gli effetti esso costituisce una **esclusiva professionale** ed in particolare è necessario essere iscritti per poter firmare le relazioni sul bilancio d'esercizio e sul consolidato delle società assoggettate a revisione legale: in tal senso si esprime l'art. 2, comma 1, del Capo II del decreto di riforma che recita: *"L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro"*.

Il comma 6 del medesimo articolo specifica: *"L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale"*.

L'iscrizione al Registro è possibile sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche all'uopo costituite, sottoposti ad una diversa disciplina di seguito analizzata.

• Persone fisiche

Le persone fisiche che desiderano essere iscritte nel Registro devono:

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità;
- essere in possesso di una laurea almeno triennale o di un titolo estero equipollente;
- avere svolto un tirocinio professionale, almeno triennale;
- avere superato un esame di idoneità professionale.

I requisiti di onorabilità e la tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al registro sono stati identificati e disciplinati col decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") n. 145 del 20 giugno 2012 (di seguito

“d.m. 145/2012”), mentre le modalità di svolgimento del tirocinio professionale, unitamente all’istituzione e gestione del Registro del tirocinio, sono state disciplinate col decreto attuativo del MEF n. 146 del 20 giugno 2012 (di seguito “d.m. 146/2012”).

Con riferimento ai **requisiti di onorabilità** il decreto attuativo stabilisce che le persone fisiche non devono:

- I. trovarsi in uno stato di interdizione;
- II. essere sottoposte a misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria in base al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (fatta salva la riabilitazione);
- III. essere condannate in base a norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa (fatta salva la riabilitazione);
- IV. aver subito condanne penali in Stati esteri.

Con riferimento al **titolo di studio posseduto** il decreto attuativo rende necessario per l’iscrizione al Registro una delle seguenti lauree¹:

| Lauree Triennali | Lauree Magistrali |
|--|---|
| <u>Classi di laurea</u> | <u>Classi di laurea</u> |
| L18 Scienze dell’economia e gestione aziendale | LM56 Scienze dell’economia |
| L33 Scienze economiche | LM77 Scienze economiche aziendali |
| | LM16 Finanza |
| | LM62 Scienze della politica |
| | LM76 Scienze economiche per ambiente e cultura |
| | LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni |
| | LM01 Giurisprudenza |
| | LM82 Scienze statistiche |
| | LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie |

La norma estende anche ai professionisti di altri Stati membri dell’Unione europea (di seguito anche “UE”) – e di paesi terzi non appartenenti all’Unione europea – la possibilità di iscriversi al Registro dei revisori italiano a condizione che:

- siano già abilitati ai sensi di norme equivalenti in altri paesi della UE, compreso un titolo di studio equipollente; abbiano superato una prova attitudinale, in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante;
- sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori italiani in altro paese della UE in presenza dei requisiti richiesti dai punti precedenti.

I requisiti per l’iscrizione nel Registro italiano dei revisori di altri Stati membri della UE o di paesi terzi, unitamente ai contenuti e modalità di svolgimento della prova attitudinale sono stati disciplinati dal d.m. 145/2012.

¹ Il precedente ordinamento (d.m. 509/1999) prevedeva solo i diplomi di laurea conseguiti in: (i) economia e commercio, (ii) statistica, (iii) giurisprudenza, (iv) scienze politiche, (v) scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti.

Sono considerati validi ai ai titoli di studio sopra evidenziati quelli che sono stati conseguiti all'estero e riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente l'iscrizione al Registro italiano dimostrare l'equipollenza indicando gli estremi del provvedimento che la riconosca.

• **Persone giuridiche**

Le persone giuridiche (società) possono iscriversi al Registro a condizione purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) i componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione siano in possesso dei requisiti di onorabilità;
- b) la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, o del Consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE;
- c) nelle società semplici, società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice, la maggioranza numerica e per quote dei soci sia costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE;
- d) nelle società per azioni e società in accomandita per azioni, vi siano azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
- e) nelle società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri della UE;
- f) i responsabili della revisione legale siano persone fisiche iscritte al Registro².

I requisiti di onorabilità dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono stati disciplinati dal d.m. 145/2012 che prevede, in aggiunta ai requisiti previsti per le persone fisiche, che tali soggetti non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.

Si è discusso molto se il titolo di revisore legale sia un "titolo professionale" o se non lo sia, cioè, ad esempio, se si tratti di un "titolo di funzione". Se fosse un titolo professionale si determinerebbe la nascita di una nuova professione – distinta, ad esempio, da quella del dottore commercialista –, mentre se fosse considerato un titolo di funzione annovererebbe il revisore nell'alveo delle funzioni del dottore commercialista.

Nonostante alcune incertezze successive al momento della emissione del d.lgs. 39/2010 sembra condiviso che il titolo di revisore legale resti un titolo di funzione, cioè sia legato all'esercizio esclusivo della funzione di revisore legale. In tal senso si è espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel maggio 2010 ribadendo sul tema che la nuova norma nulla innova su aspetti precedentemente già inclusi nelle norme precedenti.

² Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 c.c.